

Mantova, lì 17 Dicembre 2013  
Circolare n. 48/2013

Alle Aziende Clienti  
- Loro Sedi -

## ACCONTO IVA - ANNO 2013

Si ricorda che il prossimo **27 dicembre 2013** scade il termine per il versamento dell'acconto I.V.A. relativo all'anno 2013

### o Metodo storico

L'ACCONTO è pari all'**88%** del debito IVA (non versamento IVA), relativo:

- Al mese di dicembre 2012 per i contribuenti mensili;
  - All'ultimo trimestre 2012 per i contribuenti trimestrali
- senza tenere conto dell'acconto 2012 versato (metodo storico).**

### MODALITA' DI VERSAMENTO

L'acconto deve essere versato, **senza possibilità di rateazione**, utilizzando il mod. F24 e può essere compensato con eventuali crediti.

I codici tributo previsti sono:

- **6013** per il versamento da parte dei soggetti con liquidazione mensile;
- **6035** per i contribuenti trimestrali (*senza calcolare la maggiorazione dell'1%*)

Oltre al metodo storico sopra illustrato, il contribuente ha facoltà di optare (*se risulta più conveniente*) per uno dei seguenti ulteriori metodi:

### o Metodo previsionale

Con tale metodo l'acconto è pari all'**88%** dell'IVA che si prevede di dover versare:

- per il mese di Dicembre 2013 per i contribuenti mensili o
- per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali.

Tale metodo risulterà chiaramente conveniente se di importo inferiore al calcolo con il metodo storico di cui al paragrafo precedente.

Lo studio ricorda alle aziende clienti il **rischio di sanzioni** nel caso in cui l'acconto dovuto risulti poi **inferiore all'imposta definitivamente liquidata**.

### o Metodo delle operazioni effettuate

Tale metodo è stato introdotto per adeguare la disciplina dell'acconto IVA alle normative comunitarie.

Con questo criterio, l'acconto è **pari al 100%** (non 88%) dell'IVA risultante da una liquidazione parziale, effettuata considerando le **operazioni attive effettuate** fino al **20 dicembre 2013**, anche se non sono ancora state emesse e registrate le fatture di vendita, e le **operazioni passive registrate** sino a tale data.

**N.B.:** la suddetta liquidazione, se adottata, deve essere annotata sui registri IVA anche se emerge un eventuale credito, che consente al contribuente di non effettuare il versamento.

Studio Mantovani & Associati s.s.  
Consulenza Aziendale  
Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni  
Via Acerbi 35  
Telefono 0376369448 224070/1  
Telefax 0376/369449  
Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
Email: [stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001  
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - o Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - o Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - o Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Sega D.ssa Barbara

**Data la complessità ed il rischio dei suddetti metodi alternativi si consiglia l'adozione del metodo storico, salvo particolari necessità e/o mutate situazioni.**

### **MUTAMENTI DEL VOLUME D'AFFARI**

Se in conseguenza a variazioni del volume d'affari sono cambiati (rispetto al precedente anno), i termini per il versamento dell'imposta (da mensile a trimestrale o viceversa), il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito:

- **Contribuente trimestrale nel 2012 passato mensile nel 2013:** l'acconto è pari ad un terzo dell'imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale dell'anno 2012;
- **Contribuente mensile nel 2012 passato trimestrale nel 2013:** l'acconto è pari alla somma dell'imposta dovuta negli ultimi tre mesi dell'anno.

Il tutto con le avvertenze già viste sopra.

**Lo studio invia gli F24 calcolati col metodo storico sulla base delle dichiarazioni IVA annuali 2012.**

*E' sempre opportuno un controllo, dell'importo calcolato, con la liquidazione IVA risultante dai registri contabili.*

Qualora la situazione 2013 si scosti sensibilmente dal 2012, lo studio è a disposizione per i dovuti ed opportuni ricalcoli.

### **VERSAMENTO MINIMO ED ESCLUSIONI**

Principali esclusioni:

- Se di ammontare inferiore ad € 103,29
- Se il contribuente ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2013;
- Se ha cessato l'attività prima del 30.11.2013 se mensile o 30.09.2013 se trimestrale;
- Se si effettuano attività di spettacolo;
- Se si sono registrate solo operazioni esenti o non imponibili nel corso dell'anno;
- Se i soggetti si sono estinti per fusione propria o per incorporazione, qualora l'estinzione abbia effetto entro il 30/11/13 se contribuente mensile o entro il 30/09/13 se trimestrale;
- contribuenti minimi in franchigia *ex art.32-bis* del DPR 633/72 e regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità *ex art.27 c.1 e 2 DL 98/2011*
- soggetti che applicano i regimi fiscali agevolati di cui agli artt. 13 (*c.d. neo-attività*) della L. n. 388/00; l'esonero scatta anche nel primo anno in cui non si applica il regime per rinuncia, decorrenza del triennio o superamento dei limiti di ricavi o compensi;
- soggetti produttori agricoli in regime semplificato ovvero agricoltori che fuoriescono da detto regime ed applicano per la prima volta il regime ordinario;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco in regime forfetario di cui L. n. 398/91;
- soggetti che fruiscono del regime degli ex contribuenti "minimi" (di cui all'art. 27, co, 3-5 D.L. n.98/11.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

*Dr. Sergio Mantovani*

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)